

CALENDARIO VENATORIO

IL DIRIGENTE DELL'AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIALE

Vista la legge 11/02/1992 n. 157 recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale toscana 12/01/1994 n. 3 recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Regolamento regionale di applicazione della LRT 3/94 approvato con DPGR n. 33/R del 26/07/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge Regionale Toscana n. 20 del 10/06/2002 – Calendario Venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n°377 del 30/03/2015 di approvazione di quanto definito dall'ex art. 7 della LRT 20/2002;
Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale di Grosseto, di approvazione del Calendario venatorio 2015/2016;

RENDE NOTO

Ai fini della razionale gestione delle risorse faunistiche, sull'intero territorio della Toscana, si applica il seguente regime di caccia controllata:

CAPO I STAGIONE VENATORIA

ARTICOLO 1 - (Stagione venatoria e giornate di caccia)

1. La stagione venatoria ha inizio la terza domenica di settembre e termina il 31 gennaio di ogni anno.

2. Per l'intera stagione venatoria la caccia è consentita tre giorni per ogni settimana, che il titolare della licenza può scegliere fra quelli di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.

3. Nel periodo dal 1 ottobre al 30 novembre di ogni anno, fermo restando il divieto di caccia nei giorni di martedì e venerdì, è consentito ad ogni cacciatore, per la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria, di usufruire anche in modo continuativo delle giornate di caccia a propria disposizione per l'intera stagione venatoria.

a. Bis. In tutte le Zone di Protezione Speciale (ZPS) individuate dalla Regione Toscana l'attività venatoria e l'attività d'allenamento e addestramento cani sono consentite nel rispetto della normativa regionale di attuazione del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 recante criteri minimi per la definizione di misure di conservazione e a Zone di protezione speciale. Nel mese di gennaio l'attività venatoria nelle ZPS è consentita, fatta eccezione per la caccia agli ungulati, nei soli giorni di domenica e giovedì.

ARTICOLO 2 - (Giornata venatoria)

1. L'esercizio venatorio è consentito da un'ora prima del sorgere del sole fino, al tramonto; per il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio sono indicati i seguenti specifici orari:

- a) dal 15 al 30 settembre: dalle ore 6,00 alle ore 19,00 (ora legale);
- b) dal 1 ottobre al 15 ottobre: dalle ore 6,30 alle ore 18,30 (ora legale);
- c) dal 16 ottobre all'ultimo giorno di validità dell'ora legale: dalle ore 6,45 alle ore 18,15 (ora legale);
- d) dal giorno di ripristino dell'ora solare al 31 ottobre: dalle ore 5,45 alle ore 17,15;
- e) dal 1 novembre al 15 novembre: dalle ore 6,00 alle ore 17,00;
- f) dal 16 novembre al 30 novembre: dalle ore 6,15 alle ore 16,45;
- g) dal 1 dicembre al 15 dicembre: dalle ore 6,30 alle ore 16,38;
- h) dal 16 dicembre al 31 dicembre: dalle ore 6,45 alle ore 16,45;
- i) dal 1 gennaio al 15 gennaio: dalle ore 7,00 alle ore 17,15;
- l) dal 16 gennaio al 31 gennaio: dalle ore 6,45 alle ore 17,30.

Fanno eccezione:
a) la caccia di selezione agli ungulati che termina un'ora dopo il tramonto;
b) la caccia alla beccaccia che inizia un'ora dopo gli orari di cui sopra.

CAPO II ESERCIZIO DELLA CACCIA

ARTICOLO 3 - (Modalità e forme di caccia)

1. L'esercizio venatorio dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio di ogni anno è consentito, anche con l'ausilio del cane, in forma vagante e/o da appostamento fisso o temporaneo.

2. Le Province possono regolarmente, nel periodo compreso fra il 1 gennaio ed il 31 gennaio, la caccia vagante e l'uso del cane. La Provincia può altresì regolamentare nel periodo compreso fra l'8 dicembre ed il 31 gennaio l'uso del cane da seguita.

3. E' vietato, per l'installazione degli appostamenti temporanei, utilizzare materiale forestale proveniente da colture arboree sia agricole che forestali e da piante destinate alla produzione agricola. Può essere utilizzata vegetazione spontanea, esclusivamente arbustiva o erbacea, appartenente a specie non tutelate dalla normativa vigente.

4. Gli appostamenti temporanei devono essere rimossi a cura dei fruitori al momento dell'abbandono e comunque al termine della giornata venatoria. Le postazioni per la caccia agli ungulati possono essere lasciate in essere con il consenso del proprietario e del conduttore del fondo. Gli appostamenti temporanei possono essere installati un'ora prima dell'orario di caccia.

5. L'accesso agli appostamenti fissi o agli appostamenti temporanei nelle zone dove non è permessa la caccia vagante o nel caso di fruizione continuativa di giornate di caccia di cui all'art. 1 comma 3, è consentito solo con il fucile smontato o racchiuso in idoneo involucro e scarico.

6. Il cacciatore è tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate.

7. Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento alla beccaccia.

7 bis. Le province nell'ambito del calendario venatorio provinciale possono decidere che la caccia alla beccaccia avvenga esclusivamente in forma vagante e con l'ausilio del cane da ferma o da cerca.

8. La caccia alla lepre in battuta può essere effettuata con un massimo di 7 partecipanti.

ARTICOLO 4 - (Carniere giornaliero)

1. Per ogni giornata di caccia il carniere complessivo non può superare i due capi di selvaggina stanziale ed i 20 capi di selvaggina migratoria.

2. Il prelievo giornaliero di ogni cacciatore non può superare per specie le seguenti quantità:
a) lepre: 1 capo;
b) palmipedi, trampolieri e rallidi: 8 capi complessivi;
c) beccaccia: 3 capi;

d) tortora: 10 capi.

3. I limiti giornalieri di carniere relativi alla selvaggina stanziale di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nelle aziende faunistico-venatorie e agriturismo-venatorie nelle quali valgono i piani di abbattimento annuali approvati dalla Provincia.

4. Per gli ungulati il cui prelievo avvenga nell'ambito di piani di abbattimento non sono applicati i limiti di cui al comma 1 e i capi vengono registrati nelle apposite schede.

ARTICOLO 4 bis - (Sicurezza nell'esercizio venatorio)

1. Tutti i cacciatori partecipanti alle battute di caccia al cinghiale devono indossare indumenti ad alta visibilità ed avere idonea formazione sulle regole di comportamento in sicurezza nell'esercizio venatorio.

ARTICOLO 5 - (Allenamento ed addestramento cani)

1. L'allenamento ed l'addestramento dei cani è consentito, nei giorni fissati all'articolo 30, comma 10, della legge Regionale 12 gennaio 1994 n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"), dalla terza domenica di agosto al giovedì precedente la terza domenica di settembre, dal sorgere del sole alle ore 11,00 e dalle ore 14,00 alle ore 19,00 (ora legale), sull'intero territorio regionale non soggetto a divieto di caccia. L'allenamento e l'addestramento dei cani è consentito ai soli cacciatori iscritti all'ambito territoriale di caccia (ATC). L'allenamento e l'addestramento non è consentito nelle aree interessate dalle produzioni agricole soggette a danneggiamento di cui all'articolo 42, comma 2, della l.r. 3/1994 e alla deliberazione del Consiglio regionale 20 dicembre 1994 n. 588, anche se prive di tabellazione.

ARTICOLO 6 - (Tesserino venatorio)

1. Il cacciatore deve essere munito del tesserino venatorio, valido su tutto il territorio nazionale, rilasciato dal Comune di residenza, previa esibizione della licenza di caccia valida e del cedolino attestante la riconsegna del tesserino della stagione precedente. I cacciatori che hanno cambiato residenza dopo l'inizio della precedente stagione venatoria ritireranno il tesserino al Comune di provenienza.

2. Il cacciatore, all'inizio della giornata venatoria, deve marcare, con un segno (+) o (x), mediante penna indelebile di colore scuro, preferibilmente nero, gli appositi spazi del tesserino venatorio in corrispondenza della data della giornata di caccia e dell'ATC o istituto privato. Deve inoltre indicare l'eventuale mobilità e la fruizione continuativa delle giornate di caccia alla selvaggina migratoria da appostamento. Deve essere altresì indicato, dopo l'abbattimento, ogni capo di selvaggina stanziale e di beccaccia. Per la selvaggina migratoria, deve essere indicato, negli appositi spazi al termine della giornata di caccia, il numero dei capi abbattuti. Il tesserino venatorio consente l'effettuazione di un numero complessivo di giornate pari a quelle a disposizione di ogni cacciatore per l'intera stagione venatoria (terza domenica di settembre - 31 gennaio). Tutte le giornate di caccia effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, dell'articolo 8, comma 1 o in altre regioni, sono cumulabili.

3. Il deposito dei capi di stanziale e di beccaccia abbattuti deve essere indicato sul tesserino venatorio mediante l'apposizione di un cerchio attorno alla segnatura (+) o (x) che contrassegna l'abbattimento del capo, così come indicato nel tesserino venatorio.

4. Il tesserino è mezzo di controllo delle quantità e delle specie prelevate ed a tal fine deve essere riconsegnato non oltre il 20 marzo di ogni anno al Comune di residenza o in caso di cambio di residenza al Comune che lo ha rilasciato.

ARTICOLO 6 BIS - (Tesserino provinciale per la caccia di selezione ai cervidi e bovidi)

1. Per la caccia di selezione a cervidi e bovidi le province rilasciano ai cacciatori abilitati un apposito tesserino su cui annotare le giornate di caccia e gli abbattimenti effettuati fino al completamento del piano di abbattimento assegnato. Nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 di gennaio deve essere segnato anche il tesserino venatorio di cui all'art. 6.

CAPO III CALENDARIO VENATORIO

ARTICOLO 7 - (Periodi di caccia e specie cacciabili)

Abrogato.

Si riporta quanto stabilito dalla Giunta Regionale, con DGRT n. 377 del 30/03/2015, circa le disposizioni di cui all'ex art. 7 della LRT 20/2002:

- A) è autorizzata la caccia alle seguenti specie per i periodi indicati:
- Dal 20 di settembre al 31 dicembre 2015 la caccia è consentita alle seguenti specie: coniglio selvatico, merlo, quaglia, tortora (*Streptopelia turtur*) e fagiano. Nelle Aziende faunistico venatorie, nelle aziende agriturismo venatorie e in specifici distretti individuati all'interno degli ATC, le Province possono autorizzare il prelievo del fagiano nel mese di gennaio 2016 in presenza di specifici piani di prelievo.
- Dal 20 settembre al 30 novembre 2015 la caccia è consentita alle specie starna e pernice rossa. Le Province possono determinare limitazioni relative ad aree e periodi di caccia. Tali limitazioni non si applicano nelle aziende faunistico venatorie nelle quali la Provincia abbia approvato specifici piani di prelievo. (Vedi specifica limitazione della Provincia di Grosseto: 1 ottobre - 15 novembre).
- Dal 1 ottobre al 31 dicembre 2015 la caccia è consentita all'allodola.
- Dal 20 settembre al 7 dicembre 2015 è consentita la caccia alla lepre comune.
- Dal 20 settembre al 31 ottobre 2015 è consentita la caccia al combattente.
- Dal 1 ottobre 2015 al 31 gennaio 2016 la caccia è consentita alle specie beccaccia, cesena e toro sassello.
- Dal 1 novembre 2015 al 31 gennaio 2016 la caccia è consentita alla specie moretta.
- Dal 20 settembre 2015 al 31 gennaio 2016 la caccia è consentita alle seguenti specie: toro bottaccio, alzavola, beccaccia, canapiglia, codone, colombaccio, comacchia grigia, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone, moriglione, pavoncella, porghione e volpe.
- B) Dal 1 novembre 2015 al 31 gennaio 2016 è consentita per la provincia di Grosseto la caccia al cinghiale, secondo le modalità definite dalla legge e dal regolamento regionale. Le province definiscono le eventuali zonizzazioni del prelievo ed eventuali disposizioni di dettaglio per l'organizzazione di periodi e giornate di caccia.
- C) Nell'ambito dei piani di abbattimento degli ungulati in selezione di cui all'articolo 7, comma 6, della L.r. 20/2002, il prelievo dei capi assegnati è consentito per cinque giorni alla settimana, escluso il martedì e il venerdì, nei periodi diversi dal periodo 20 settembre 2015 - 31 gennaio 2016.
- D) Sono fissati i seguenti limiti di carnieri stagionali prudenziali, per le specie:
- allodola, 100 capi per cacciatore;
- codone, quaglia, tortora e pavoncella, 25 capi per specie e per cacciatore;
- beccaccia e moretta, 20 capi per specie e per cacciatore;
- combattente e pernice rossa, 10 capi per specie e per cacciatore;
- starna, 5 capi per cacciatore.

E. E' vietato l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno di tutte le zone umide del territorio della Regione Toscana, quali laghi naturali e artificiali, stagni, paludi, acquitrini permanenti, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra.

ARTICOLO 8 - (Deroghe)

1. La Giunta regionale può consentire, sulla base delle scelte effettuate nei piani faunistico-venatori provinciali, su richiesta delle province, nel primo giorno utile di settembre e nella domenica successiva la caccia da appostamento alle seguenti specie: tortora (*Streptopelia turtur*), colombaccio, merlo, gazza, ghiandaia, comacchia grigia. La Giunta regionale può altresì consentire, su richiesta delle province, nei laghi artificiali o altre superfici allagate artificialmente la caccia solo da appostamento fisso, all'alzavola, al germano reale e alla marzaiola. Nei giorni di apertura anticipata della caccia il prelievo giornaliero del colombaccio non può superare i cinque capi, del merlo da appostamento temporaneo non può superare i quattro capi e per i palmipedi non può superare i quattro capi complessivi. La Giunta regionale individua gli orari di caccia e i territori ove questa può essere svolta, nel rispetto dell'arco temporale di cui all'articolo 18, comma 2, della l. 157/1992.

2. L'allenamento e l'addestramento dei cani è vietato nelle giornate di caccia autorizzate ai sensi del comma 1.

3. Nelle aziende agriturismo-venatorie è ulteriormente consentito, nel rispetto dei piani di abbattimento approvati dalle province, il prelievo delle seguenti specie provenienti da allevamento: germano reale, pernice rossa, starna, quaglia, lepre in aree recintate, fino al 31 gennaio. Per gli ungulati, in dette aziende, il prelievo venatorio in aree recintate, è consentito dal 1 agosto al 15 marzo e anche in caso di terreno coperto da neve.

4. Le Province possono, sentiti i Comitati di Gestione degli ATC, vietare la caccia al fagiano, fatta eccezione per le aziende faunistico-venatorie e agriturismo-venatorie, nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 gennaio.

CAPO IV

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 1994 N. 3
"Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"

ARTICOLI 9 - 12 (Modifiche all'art. 28, 30, 34 e 41 della l.r. 3/1994)
...OMISSIS...

CAPO V NORME GENERALI

ARTICOLO 13 - (Immissioni)

1. Nei territori degli ATC le immissioni di selvaggina sono consentite dalla data di chiusura della caccia alla specie da immettere fino al 15 agosto di ciascun anno, fatta eccezione per le strutture di ambientamento o zone di rispetto appostamento predisposte dove la caccia è vietata.

ARTICOLO 14 - (Sanzioni)

1. Per le violazioni alle norme della presente legge non espressamente previste dalla l.r. 3/1994 e dalla l. 157/1992 si applicano le sanzioni di cui alla lettera q) dell'art. 58 della l.r. 3/1994.

2. Per la mancata riconsegna del tesserino venatorio si applica una sanzione amministrativa da euro 5 a euro 30.

ARTICOLO 15 - (Norma finale)

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni vigenti in materia.

2. La Giunta regionale, nell'attuazione degli accordi di cui all'art. 12 comma 3 del regolamento regionale 3 maggio 1996 n. 3 (Regolamento di accesso e gestione degli Ambiti territoriali di caccia) determina le forme e le modalità di caccia tenuto conto delle condizioni di reciprocità.

ARTICOLO 16 - (Abrogazione)

1. La legge regionale 26 giugno 2001 n. 27 (Calendario venatorio 2001/2002) è abrogata.

SI RENDONO INOLTRE NOTE PER LA PROVINCIA DI GROSSETO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI

- 1. La caccia vagante e da appostamento alla selvaggina migratoria è consentita anche con l'uso del cane nel periodo 2 - 31 gennaio 2016 con le seguenti limitazioni:
A) La caccia alla beccaccia è consentita esclusivamente nel bosco in forma vagante.
B) La caccia ai palmipedi, rallidi e trampolieri in forma vagante anche con l'uso del cane è consentita solamente nelle seguenti zone:
- zone palustri o assimilabili della Provincia e lungo i corsi d'acqua compresi fra la ferrovia (Roma-Grosseto-Pisa) ed il mare nei comuni di Castiglione della Pescaia, Grosseto, Orbetello e Capalbio;
- nel Lago dell'Accesa in comune di Massa Marittima;
- nella zona palustre in località Voltina, agro di Istia d'Ombrone, nel Comune di Grosseto così delimitata: dalla località Istia d'Ombrone, strada delle Conce (campo sportivo) fino all'incrocio con la strada provinciale per Campagnatico - lungo detta strada fino al confine di Comune - lungo il confine fino al fiume Ombrone - fiume Ombrone fino ad Istia d'Ombrone.
C) La caccia alla selvaggina migratoria, nel territorio non boscato, è consentita solo da appostamento con o senza l'uso del cane.
D) La caccia alla volpe, in battuta ed alla fenna, può essere effettuata con un massimo di 10 partecipanti e cani idonei (es. non da ferma). I cacciatori e/o gruppi di cacciatori che effettuano la caccia alla volpe nel mese di gennaio devono comunicarlo preventivamente al Comando di Polizia provinciale telefonando al n. 0564 484901 o con l'utilizzo della telefonazione, se stabilito unitamente allo stesso Comando, indicando Comune, località e se l'attività verrà svolta al mattino o al pomeriggio ed entro il 20 marzo 2016 comunicare gli esiti delle caccia.
- 2. La caccia alla beccaccia avviene esclusivamente in forma vagante con l'ausilio del cane da ferma o da cerca.
- 3. In tutto il territorio della Provincia la caccia alla starna e alla pernice rossa è consentita dal 1 ottobre al 15 novembre 2015.

È consentita la caccia al cinghiale in battuta nell'area vocata dal 01/11/2015 al 31/01/2016. Nel territorio non vocato è consentita la caccia del cinghiale in forma singola nel medesimo periodo con modalità stabilite con specifico atto della Provincia.

5. È consentito, in conformità del Regolamento Provinciale per la gestione faunistica del capriolo e del daino, sentito l'ISPRA (ex INFIS), il loro prelievo secondo lo schema seguente:

CAPRIOLO*	Maschi I e II Dal 1 giugno al 15 luglio dal 15 agosto al 30 settembre
	Femmine I e II Dal 2 gennaio al 14 marzo
	Femmine e Maschi 0 Dal 2 gennaio al 14 marzo
DAINO**	Maschi I Dal 2 al 30 settembre dal 1 novembre al 14 marzo
	Maschi II Dal 1 novembre al 14 marzo
	Femmine I e II Dal 2 gennaio al 14 marzo
MUFLONE	Femmine e Maschi 0 Dal 2 gennaio al 14 marzo
	Maschi I e successive Dal 1 agosto al 30 settembre dal 1 novembre al 31 gennaio
	Femmine I e II Dal 1 novembre al 31 gennaio
MUFLONE	Femmine e Maschi 0 Dal 1 novembre al 31 gennaio

(*) - per il Capriolo classe I = giovane, classe II = adulto

(**) - per il Daino classe I = fusone e classe II = baletone e palancone

Per quanto riguarda il solo daino nelle AFV il periodo di attività venatoria dei maschi di classe 0, I e II sarà anche dal 1 al 31 ottobre 2015. La caccia di selezione nei mesi di novembre, dicembre e gennaio, ad eccezione del territorio dell'isola del Giglio, viene effettuata esclusivamente nei giorni di lunedì e giovedì.

6. È consentita, previo parere favorevole della Regione Toscana, nel giorno 2 settembre 2015 la caccia da appostamento a colombaccio, tortora (*Streptopelia turtur*), gazza, comacchia grigia e ghiandaia.

7. È consentita la caccia al fagiano fino al 31 dicembre 2015.

8. Di definire le seguenti disposizioni per l'esercizio venatorio nelle aree contigue (art. 23 della LRT 3/94):
L'esercizio venatorio in tutte le aree contigue si svolge nella forma della caccia controllata e il prelievo delle specie faunistiche è soggetto alle seguenti prescrizioni:

- il numero dei capi che ogni cacciatore può abbattere giornalmente non può superare i 15 capi di selvaggina migratoria di cui:
a) Trampolieri, rallidi, palmipedi non più di 5 capi tra i quali non più di 3 palmipedi;
b) Beccacce non più di 2 capi;
c) Tortore non più di 7 capi;
- Le giornate di caccia, escluse le battute di caccia al cinghiale, svolte all'interno delle aree contigue non dovranno superare complessivamente il numero di 30;
- Non sono assoggettati alla limitazione delle 30 giornate di caccia nelle aree contigue, disposte al punto precedente, i cacciatori residenti nei comuni che abbiano porzioni di territorio ricadente nell'area contigua. Si elencano le Aree Contigue in Provincia di Grosseto:
L'area contigua alla Riserva Naturale Provinciale Pescinello ricade nel Comune di Roccabegna, l'area contigua alla Riserva Naturale Provinciale Rocconi ricade nei comuni di Roccabegna e Semproniano, l'area contigua alla Riserva Naturale Provinciale Monte Penna ricade nel Comune di Castellazzara, l'area contigua alla Riserva Naturale Provinciale Diaccia Botrona ricade nei comuni di Castiglione della Pescaia e Grosseto, l'area contigua alla Riserva Naturale Provinciale Monte Labbro ricade nel Comune di Aroldosso, l'area contigua alla Riserva Naturale Provinciale Laguna di Orbetello ricade nel Comune di Orbetello, l'area contigua al Parco Interprovinciale di Montoni ricade nel Comune di Follonica, l'area contigua al Parco Regionale della Maremma ricade nei comuni di Grosseto, Magliano in Toscana e Orbetello. Nell'area contigua alla Riserva Naturale Provinciale Laguna di Orbetello le riduzioni di cui al punto 9 valgono in tutta l'area ad esclusione della porzione ricadente nell'area a Particolare Gestione di Caccia stabilita dall'ATC GR8 nella quale il prelievo delle specie avviene così come stabilito per tutto il territorio destinato alla caccia programmatica.

9. Al solo fine di una maggiore chiarezza si ritiene opportuno riportare nel calendario venatorio relativo alla Provincia di Grosseto le seguenti ulteriori disposizioni:

- La caccia alla tortora (*Streptopelia turtur*) termina il giorno 30/12/2015
- La caccia al colombaccio, gazza, comacchia grigia e alla ghiandaia termina il giorno 30/01/2016
- La caccia al cinghiale nelle aree vocate si svolge esclusivamente nella forma della battuta così come previsto dalle vigenti normative.
- Nelle aree non vocate l'abbattimento e la gestione del cinghiale sono definiti dal Programma annuale di intervento per la gestione faunistico venatoria del Territorio non Vocato alla presenza del cinghiale della Provincia di Grosseto 2015/2016 adottato dalla Provincia ai sensi dell'art. 88 del Regolamento Regionale in materia di gestione faunistico venatoria approvato con D.P.G.R. n° 33/R e ss.mm. e integrazioni.
- L'allenamento e l'addestramento dei cani, ai sensi della L.R. n. 3 del 12/02/1994, si svolge nei giorni di Martedì, Giovedì, Sabato e Domenica. Nelle ZPS l'addestramento dei cani avviene dal 1 settembre.
- Nelle zone a particolare gestione di caccia, in base all'art. 12 comma 1 lettera c) della L.R. 2/3/94, è vietata la caccia ai non autorizzati.
- In tutte le Zone di Protezione Speciale (ZPS) individuate dalla Regione l'attività venatoria è consentita nel rispetto della normativa regionale di attuazione del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 recante criteri minimi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione e a Zone di protezione speciale. Nel mese di gennaio l'attività venatoria nelle ZPS è consentita, fatta eccezione per la caccia agli ungulati, nei soli giorni di domenica e giovedì.

IL DIRIGENTE DELL'AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIALE
Dr. Giampiero SAMMURI
(7 fot all'originale)

INFORMAZIONI:

PROVINCIA DI GROSSETO
U.P. Attività Faunistico-Venatoria
Via Trieste 5 Tel. 0564 484578 / 484590 / 484563 / 484569

A.T.C. GR - sede operativa
Via B. Buozzi 55, 58100 Grosseto - Tel. 0564 417375 Fax 0564 420140

Corpo Polizia Provinciale
Via Ambra, 28 B - Tel. 0564 484901 Fax 0564 484917



PROVINCIA DI GROSSETO